



Sentenze della Corte di giustizia dell'UE nelle cause C-660/24 | Commissione/Ungheria e C-681/24 | Commissione/Repubblica ceca (Termine imposto per avvalersi di un difensore)

COMUNICATO STAMPA n. 152/26

Lussemburgo, 22 ottobre 2026

Inadempimento di uno Stato: consentendo in via generale che gli indagati e le persone indiziate di reato siano interrogati in assenza di un difensore qualora quest'ultimo non si presenti entro un determinato termine, l'Ungheria e la Repubblica ceca hanno violato il diritto dell'Unione

Le legislazioni di questi due Stati membri non possono essere giustificate dai motivi tassativamente previsti dal diritto dell'Unione che consentono di derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore

La direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale ¹ prevede che gli indagati e gli imputati abbiano il diritto di avvalersi di un difensore in tempi e secondo modalità tali da permettere agli interessati di esercitare i propri diritti di difesa in modo concreto ed effettivo.

Nei procedimenti per inadempimento avviati contro l'Ungheria e la Repubblica ceca, la Commissione europea contesta a tali Stati di non aver rispettato gli obblighi loro incombenti ai sensi di tale direttiva. Infatti, le rispettive legislazioni consentono, in linea generale, di interrogare indagati e indiziati in assenza del loro difensore qualora quest'ultimo non si presenti entro il termine previsto da tali legislazioni. In Ungheria, tale termine è di due ore dal momento in cui il difensore è stato informato dell'arresto della persona. Nella Repubblica ceca, il termine è di 48 ore dal momento dell'arresto dell'indiziato. In quest'ultimo Stato, l'interrogatorio può aver luogo anche qualora il difensore non abbia potuto essere raggiunto.

La Commissione contesta inoltre all'Ungheria di non aver previsto, nel proprio diritto nazionale, disposizioni che attuino i requisiti specifici della direttiva in materia di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore.

La Corte accoglie integralmente i ricorsi della Commissione, statuendo che l'Ungheria e la Repubblica ceca sono venute meno agli obblighi loro incombenti in virtù del diritto dell'Unione.

Innanzitutto, essa ricorda che **il diritto di avvalersi di un difensore comporta**, tra l'altro, il diritto degli indagati o degli imputati alla presenza e alla partecipazione effettiva del proprio difensore quando sono interrogati. A tal riguardo, la Corte precisa che ciò implica, in linea di principio, **la presenza fisica del difensore**.

Poi, la Corte constata che la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale mira a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale, necessaria al reciproco riconoscimento delle decisioni penali, in particolare garantendo la tutela dei diritti degli indagati e degli imputati, nonché ad assicurare loro un livello comune di diritto a un processo equo in tutta l'Unione. È per tali ragioni che **questa direttiva elenca con tassatività i motivi che consentono di derogare temporaneamente al diritto di avvalersi di un difensore**. Ebbene, le due legislazioni nazionali in discussione **consentono, in generale e senza fondarsi validamente su tali motivi di deroga, che gli indagati o gli indiziati siano interrogati in assenza di un difensore qualora quest'ultimo non si presenti entro un determinato termine**; la normativa ceca consente peraltro un tale interrogatorio anche quando il difensore non abbia potuto essere raggiunto.

Infine, la Corte constata che, anche se nell'ordinamento giuridico ungherese il diritto di avvalersi di un difensore è

considerato un diritto inalienabile, risulta che indagati o imputati possano decidere di non esercitarlo. Ebbene, una situazione del genere può essere assimilata a una «rinuncia» di tali persone al diritto di avvalersi di un difensore, le cui modalità di esercizio sono anch'esse disciplinate dalla direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale. Non avendo recepito tali modalità nel proprio ordinamento nazionale, l'Ungheria ha violato la direttiva anche a tal titolo.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro può proporre un ricorso per inadempimento contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza nel più breve tempo possibile. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sui fascicoli delle cause.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([C-660/24](#) e [C-681/24](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Curia Web TV](#)».

Restate in contatto!



¹ [Direttiva 2013/48/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.